

azienda SICURA

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

45

Ottobre 2011

Contiene I.P. - Spad. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

dossier

- Organismi Paritetici
- Formazione addetti antincendio
- Sversamento di acido solforico

DECRETO
FORMAZIONE:
LA BOZZA

Insegnamo ad evitare tutti i pericoli.



Sintex è il partner ideale nella formazione ed addestramento del personale in tema di sicurezza e prevenzione. La struttura formativa Sin-

tex propone corsi pratici e teorici con docenti di primo piano in grado di garantire la professionalità necessaria alla formazione del personale incaricato di ricoprire i ruoli previsti dal D.Lgs. 81/08.



I corsi di formazione sulla sicurezza

- Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Formazione e addestramento degli addetti alla squadra d'emergenza antincendio.
- Formazione e addestramento per l'incaricato del primo soccorso.
- Formazione specifica per conducenti di carrelli elevatori.
- Informazione sui rischi specifici suddivisi per comparti produttivi.




Sintex
SERVIZI PER L'IMPRESA

Crescere in totale sicurezza

Sommario

Editoriale A proposito di Credibilità ...	3
Notizie in breve Defibrillatori automatici Autocertificare la valutazione dei rischi? I documentari sulla sicurezza sul lavoro Verifiche periodiche: modalità delle verifiche e proroghe	4
Normativa Organismi paritetici. Quali requisiti per poter operare?	6
Organizzazione Motivi per l'adozione di un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro	8
Antincendio Formazione delle squadre antincendio: quale aggiornamento?	10
Vigili del fuoco Il nuovo regolamento di prevenzione incendi	12
Dossier La formazione: adeguata e sufficiente	15
Rumore Valutazione del rumore nelle attività di cantiere	19
Cantieri IL POS: cosa è e come si compila	24
Medico competente Alcool e lavoro	26
Rischio chimico La valutazione del rischio chimico	28
Ambiente Reati ambientali, responsabilità per le imprese dal 16 agosto 2011	30
Novità Neutrasolf: Contro gli acidi, un prodotto made in Brescia	31



Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

Direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

Redazione:
Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Ing. Francesca Ceretti
On. Dr. Emilio Del Bono
Ing. Piergiulio Ferraro
Gianluigi Chittò
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Dr. Alberto Maccarinelli
Ing. Salvatore Mangano
Ing. Fabrizio Montanaro
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

Editore:
SINTEX srl - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

Realizzazione e impaginazione:
Dotcom Communication Company
dot.com@virgilio.it

Stampa:
Tipolitografia Pagani srl

Anno XVI - n. 45 Ottobre 2011
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista stampata su uso mano ECF
in fibra di eucalipto proveniente da
foreste a gestione sostenibile.



SICUREZZA SUL LAVORO.
LA PRETENDE CHI SI VUOLE BENE.

www.sicurezza.lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Roberto Zini

Sociologo, presidente Farco Group
zini@farco.it

A proposito di Credibilità ...

“Un uomo è un vero uomo soltanto quando è davvero impegnato e si sente responsabile.”

(Stephane Hessel)

Mi fa sempre uno strano effetto stare lontano dall'azienda per un po'. Da un lato mi rendo conto che ciò che fino al minuto prima credevo impossibile (sganciarmi dalla frenetica routine) è invece possibilissimo (e questo è un bel toccasana per la mia tendenza all'iperattivismo). Dall'altro, mi accorgo che la stessa routine di cui pensavo di essere un ingranaggio fondamentale, prosegue tranquillamente anche senza di me (e questo è un bello smacco per la mia mania del controllo). Ma stavolta la sensazione di straniamento è ancora più intensa. Parto all'inizio di agosto, deciso a staccare e a pensare solo alle vacanze. Peccato che sia la settimana nera della crisi economica mondiale. E che nell'occhio del ciclone ci sia l'Italia: la Borsa a picco, l'allarme per il debito pubblico, lo spettro della recessione ... Così addio alle mie buone intenzioni, appena posso apro l'ipad per controllare le ultime notizie. Peggiorano di giorno in giorno: sprofonda Piazza affari, la BCE ci invita all'azione, Tremonti parla di tasse, tagli, licenziamenti ... manovre.

Non voglio entrare nel merito della manovra economica, tanto si è detto e scritto in questi giorni ed ognuno di noi si è fatto una opinione più o meno negativa sulle proposte economiche che dovrebbero garantirci il futuro. Vorrei invece soffermarmi su alcune questioni, marginali (?), che minano la credibilità del sistema politico.

Mi spiego meglio: prendiamo per esempio in esame le vicende legate al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Tra le righe della famosa manovra non è sfuggita agli operatori del settore l'inattesa abrogazione del vituperato sistema!! Incredibile ma vero. Regalo, sorpresa, beffa: molteplici gli epiteti variamente affibbiati alla norma di soppressione. A seconda del punto di vista qualcuno ha celebrato l'abrogazione come una semplificazione di un sistema nato male, altri hanno gridato alla vittoria dell'ecomafia.

Anche da queste pagine abbiamo in passato esternato più di una perplessità sul Sistri, nel merito e nella forma. sulle innumerevoli versioni corredate ogni volta da fior fiore di inevitabili guide e manuali operativi. Non appena sembra di riuscire a districarsi nella versione vigente questa viene puntualmente modificata.

E si ricomincia.

Senza parlare delle incongruenze informatiche di un programma che inciampa su elementi banali, si blocca sull'inserimento di alcuni dati essenziali o risulta incompatibile con le reti aziendali e si dimostra, nel tardi-

vo click day di prova, dipendere da server Ministeriali inadeguati.

Tutte cose vere, di cui abbiamo parlato più volte anche arrabbiandoci e alzando la voce nelle varie sedi competenti.

Ma proprio in virtù delle difficoltà affrontate negli ultimi due anni, dell'impegno delle aziende e dell'ingente investimento di denaro pubblico che ora non possiamo sentirci dire "Fin ora abbiamo scherzato: si ritorna ai formulari cartacei al buon vecchio Mud ed alle matite colorate."

Vi pare un Paese Credibile ? Vi pare buon senso ?

Questa è oggi l'Italia, l'Italia frenata dove è difficile pensare al domani, dove quello che è facile altrove, qui diventa meno facile, dove quello che è difficile altrove, qui diventa più difficile.

Ecco allora che cresce la sfiducia, la diffidenza verso le Istituzioni ed il disprezzo in ultimo verso tutto ciò che è pubblico.

Che dire poi dell'idea di revocare il riscatto della laurea e del servizio di leva ai fini pensionistici, con buona pace dei 700mila italiani che ci avevano creduto, sborsando anche fior di quattrini? O della trovata speculare del PD, che propone una tassa aggiuntiva per chi aveva profittato dello scudo fiscale confidando nella garanzia dell'anonimato e di non pagare più per i capitali rientrati dall'estero?

E che credibilità può avere agli occhi degli Italiani la proposta di tracciabilità del denaro abolendo l'uso del contante per acquisti oltre i 2.500 euro per poi, negli stessi giorni, scoprire che il Premier distribuisce buste da 100 mila euro in contanti per aiutare "famiglie di amici in difficoltà"?

Più aspetti di uno stesso meccanismo ... E' credibile il nostro Stato di diritto ?

Cambiano le vittime, non l'abitudine di stracciare i patti stipulati con i cittadini. Abbiamo invece tutti bisogno di poterci fidare, di poter riaffermare un principio che in ogni stato di diritto regola i rapporti fra governo e governati : il principio di fiducia, o ancor meglio, il principio di affidamento. Per poter recuperare credibilità.

P.S. Mentre stiamo andando in stampa la manovra è stata approvata ... Il Sistri è ritornato con relativa proroga, le ipotesi sulle pensioni e sullo scudo fiscale sono giustamente sparite. Speriamo non sia sparita anche la fiducia nel nostro Paese.

Defibrillatori automatici

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative contenute nel **Decreto 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009"**.

Il **decreto del 18 marzo 2011** si fonda su due presupposti secondo cui **"la fibrillazione ventricolare è causa rilevante di decessi sull'intero territorio nazionale e la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza"**; inoltre evidenzia come sia opportuno "diffondere in modo capillare l'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio".

Date queste premesse il decreto tende a promuovere "la realizzazione di **pro-**

grammi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti".

Gli allegati al decreto individuano i criteri e le modalità di utilizzo dei defibrillatori e la ripartizione delle risorse stabilite dalla Finanziaria 2010.

Secondo precisi criteri devono essere identificate nel territorio regionale le aree con particolare afflusso di pubblico e quelle con particolari specificità (luoghi isolati, zone disagiate, ecc.); a queste aree vanno aggiunti i luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria, dove si pratica attività ricreativa ludica, sportiva, locali destinati all'intrattenimento (cinema, teatri, parchi, discoteche ecc.), dove vi è presenza di elevati flussi di persone o che richiamano un'alta affluenza di

persone, penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza, enti pubblici quali scuole, università, uffici, e farmacie.

La finalità è la diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni, mediante una distribuzione strategica, in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari".



Autocertificare la valutazione dei rischi?

La **Cassazione Penale Sezione III ha espresso, tramite la sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011** dei chiarimenti utili circa l'esonero che il legislatore ha concesso alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori di redigere un documento di valutazione dei rischi contenente gli elementi indicati dal legislatore stesso ed alle quali ha invece concesso di poter **autocertificare** l'effettuazione della **valutazione dei rischi**.

Secondo la Corte suprema **autocertificare la effettuazione della valutazione dei rischi** non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla legge, ma che, una volta effettuata tale valutazione, il datore di lavoro stesso è tenu-

to ad elaborare comunque un documento dal contenuto sia pure meno analitico.

Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale l'imputato aveva tentato di proporre un ricorso per cassazione motivandolo con la citazione del testo di legge (D. Lgs. n. 626/1994) secondo cui "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti è tenuto ad autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi". Per cui lo stesso ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori fosse obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso in quanto "ciò non

esonera anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".

Si conclude pertanto che la facoltà per le aziende fino a 10 addetti di ricorrere all'autocertificazione della valutazione dei rischi **non esonera** il datore di lavoro dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata, sia pure meno analitica.

I documentari sulla sicurezza sul lavoro

Cinque brevi documentari traducono in linguaggio cinematografico la realtà di alcune aziende piemontesi con soluzioni avanzate per la prevenzione del rischio dei lavoratori e dell'ambiente.

L'INAIL Piemonte, il Museo Nazionale del Cinema e il Festival CinemAmbiente, con il progetto al progetto "Sicurezza si può", hanno portato sugli schermi esempi concreti di buone pratiche di sicurezza sul lavoro producendo cinque documentari, della durata di circa dieci minuti ciascuno, realizzati da giovani promesse del cinema italiano. Le storie presentate sono

"La pressa" di Alessandro Pugno, "Il Martini e la ricetta della sicurezza" di Francesco Uboldi, "Rischio residuo" di Alessandro Nucci, "Si salvi chi può!" di Margherita Pescetti, "La fabbrica di cioccolato" di Paolo Ceretto.

Nella presentazione del DVD "Sicurezza si può - Cinque storie di Sicurezza sul lavoro" si sottolinea che i film "traducono in linguaggio cinematografico la realtà di alcune aziende piemontesi che si sono distinte nel realizzare soluzioni avanzate per la prevenzione del rischio dei lavoratori e dell'ambiente". L'iniziativa si colloca nella continua ri-

cerca di modi e metodi per "comunicare la sicurezza" e offrire stimoli per cambiare, modificare i comportamenti a rischio dei lavoratori o quelli elusivi delle aziende, cercando di andare oltre il semplice fornire dati o ricordare la normativa vigente e le buone pratiche da adottare. Per favorire la prevenzione nei luoghi di lavoro e aumentare la cultura della sicurezza è necessario cercare un linguaggio nuovo, un linguaggio capace di raccontare per immagini la sicurezza e i rischi facendo parlare anche coloro che nelle aziende li affrontano giornalmente.

Verifiche periodiche: modalità delle verifiche e proroghe

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2011 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma

13, del medesimo decreto legislativo" avrebbe dovuto entrare in vigore il 28 luglio 2011. Verrebbe però da dire che "una proroga non si nega a nessuno"; è infatti stata differita nel tempo da un nuovo decreto che nella seduta del 7 luglio 2011 ha avuto il **parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni** e

porta ad un differimento di 6 mesi: in questo modo il decreto dell'11 aprile 2011 entrerà in vigore il **24 gennaio 2012**.

Come noto il decreto avrà conseguenze importanti per tutto il settore riguardante le **verifiche periodiche delle attrezzature**".

È ufficiale: il Sistri è "resuscitato"

Dal 17 settembre è vigente la Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del D.L. "anticrisi" n°138/11, contenente la proroga SISTRI. In tale atto è confermato il ripristino del Sistri richiesto dal Senato, con slittamento dell'operatività al 9 febbraio 2012. La legge non contiene soltanto la can-

cellazione dell'abrogazione del Sistri (disposta dalla versione originale del DL 138/2011) con proroga del termine iniziale di operatività al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti ad eccezione dei piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi. Infatti sono previsti entro la metà di dicembre test di funzionamento preventivi del nuovo sistema di controllo e nuove

semplificazioni per alcune tipologie di rifiuti prive di "specifiche caratteristiche di criticità ambientale".

Infine i soggetti che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, potranno delegare ai consorzi gli adempimenti Sistri.

Emilio Del Bono

Consulente giuridico Sintex

delbono@farco.it

Organismi paritetici Quali requisiti per poter operare?

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, sistemi di gestione, formazione; quali conseguenze a seguito dei chiarimenti sugli “organismi paritetici”?

Con una Circolare del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti che la normativa prevede per poter essere identificati come “organismi paritetici”.

Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce all’art.2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il D.Lgs. n. 81/2008, è bene ricordare, assegna a questi soggetti compiti importanti (art. 51) quali quelli di:

- a) supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- b) svolgere e promuovere attività di formazione;
- c) asseverare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del Decreto stesso e di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- d) designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rls aziendale **il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;**
- e) comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.

Diventa quindi importante anche per le imprese capire quali soggetti possono agire in conformità ai requisiti di legge.

La Circolare quindi offre indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali **criteri** si debbono possedere per potersi definire “organismo paritetico” come da D.Lgs. n. 81/2008:

1) essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresen-

tative sul piano nazionale;

2) essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda;

3) essere soggetto operante nel settore di riferimento dell’azienda (es. edilizia) e “non in diverso settore”;

4) essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.

Qualora si avessero dubbi a riguardo del grado di rappresentatività delle associazioni promotrici degli organismi paritetici la Circolare suggerisce di richiedere chiarimenti alla Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro (Div. III) presso il Ministero del Lavoro.

La questione appare tanto più rilevante per due profili. Il primo riguarda la nomina degli Rlst per le aziende che non hanno nominato l’Rls aziendale che, qualora avessero aderito ad una organizzazione di rappresentanza promotrice di un organismo paritetico, si troverebbero ad essere destinatarie di designazione di un nominativo Rlst (con contestuale versamento di un contributo per la sua formazione e impegno).





Il secondo profilo rilevante concerne l'applicazione dell'art. 37 relativo agli obblighi formativi. Infatti da una parte la norma rileva che la formazione obbligatoria dei dirigenti e dei preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, dall'altra prescrive che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

E' bene infine rammentare che le organizzazioni di rappresentanza sindacale dei lavoratori e datori di lavoro possono quindi o da una parte dar vita a livello territoriale ad organismi paritetici o fare salvi (con funzioni analoghe) gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali previsti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).

Sarà quindi opportuno da parte delle aziende valutare e monitorare con attenzione le scelte fatte dalle proprie associazioni di rappresentanza.



VACCINAZIONE ANTITETANICA

Riportiamo una precisazione relativa all'articolo riportato apparso sullo scorso numero di Azienda Sicura sull'obbligo di vaccinazione antitetanica.

Tra le categorie per le quali è OBBLIGATORIA la vaccinazione antitetanica ci sono anche: **lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici.**

Riportiamo di seguito l'elenco corretto delle mansioni per le quali è obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

Legge 5 marzo 1963, n. 292.

Vaccinazione antitetanica obbligatoria

Publicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1963, n. 83.

L'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1975, n. 280) ha così

disposto:«Articolo unico. L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla L. 20 marzo 1968, n. 419, è esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro».

1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica:

- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri, fantini, conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori, minatori, fornaciai
- operai e manovali addetti all'edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- lavoratori del legno
- metallurgici e metalmeccanici

Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Organizzazione

Emilio Del Bono

Consulente giuridico Sintex
delbono@farco.it

Motivi per l'adozione di un Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro

Da qualche anno si assiste al consolidarsi di un orientamento anche legislativo che tende a premiare le aziende che adottano sistemi di gestione sicurezza sul lavoro (SGSL).

La spinta certamente più corposa deriva dal combinato disposto degli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. N. 231/2001.

Le ragioni si possono sintetizzare in due finalità ed opportunità.

La prima è quella di costruire **le condizioni organizzative e gestionali per tutelare giuridicamente sia le persone fisiche che lavorano in azienda** (datori, dirigenti e preposti) **che le stesse persone giuridiche** (le società, gli enti in generale) da eventuali responsabilità per inadempimento delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Infatti il D.Lgs. n. 81/2008 introducendo **l'obbligo della vigilanza** in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto e sanzionandone conseguentemente la violazione, spinge certamente a valutare seriamente l'opportunità di dotarsi di idonei sistemi organizzativi con la finalità di rendere efficace e tracciabile la volontà di rispettare questo obbligo.

Se, in altre parole, il datore ha strutturato un sistema di gestione, potrà da una parte rendere più effettiva e consapevole la vigilanza sul rispetto della normativa, dall'altro sarà in grado in sede amministrativa e processuale di dimostrare il rispetto della norma.

La colpa in vigilando è infatti una delle ragioni principali per i quali i datori vengono sanzionati sia dagli organi di vigilanza attraverso le contravvenzioni, sia in

fase processuale (qualora avvenga un infortunio) da parte del giudice.

L'obbligo di vigilanza è chiaramente indicato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008; infatti il datore e i dirigenti devono verificare che: a) i singoli lavoratori osservino le norme vigenti, le disposizioni aziendali, l'uso dei mezzi di protezione collettiva ed individuale; b) i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.



Inoltre il recente comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 statuendo che il datore e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi a carico dei preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente e che ne rispondono salvo non riescano a dimostrare che non sia "riscontrabile un difetto di vigilanza" rende ancora più evidente quanto prima sostenuto.

Ancor più rilevante appare l'utilità di adozione di un SGSL leggendo l'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 laddove richiamando quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 osserva come la adozione ed attuazione di un modello organizzativo gestionale comporti una **efficacia esimente per le società e gli enti** in generale dal rischio di sanzione.

E' bene rammentare che in caso di omicidio colposo (589 c.p.), lesione grave e gravissima (590 c.p.) dovuta alla violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle possibili responsabilità delle persone fisiche, la stessa società o ente possono essere condannati ad una sanzione pecuniaria che può variare su decisione del magistrato, a seconda del grado di responsabilità e della situazione economico-patrimoniale dell'ente da un minimo di 64.500/129.000 ad un massimo di 387.250/774.500 euro.

Ebbene **per evitare l'applicazione di tali sanzioni** si deve dimostrare di aver adottato e attuato un sistema di gestione sicurezza sul lavoro che dovrà essere conforme alle Linee Guida Uni-Inail o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Tali sistemi di gestione dovranno "prevedere idonei sistemi di registrazione" dell'avvenuta effettuazione delle attività previste dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure da adottare ed una articolazione delle funzioni in azienda che assicuri competenze e poteri per la verifica, la gestione ed il controllo del rischio. La strada maestra, senza scartarne altre, è quindi quella dell'adozione di un sistema di gestione secondo il British Standard OHSAS 18001:2007 con conseguente certificazione del sistema stesso ad opera di organismo accreditato.

La seconda consistente motivazione per adottare un SGSL è quella di poter **usufruire con continuità delle agevolazioni e da eventuali contributi previsti dalla normativa.**

Infatti il Decreto del Ministero del Lavoro 3 dicembre 2010 (Riscrittura tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000) prevede che le società, trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, dotate di un SGSL possono godere di una importantissima **oscillazione del tasso medio del proprio premio Inail** a seconda della dimensione aziendale (fino a 10 lavoratori 30%, da 11 a 50 23%, da 51 a 100 18%, da 101 a 200 15%, da 201 a 500 12%, Oltre 500 il 7%). Il tutto è reso possibile compilando l'apposito Modello (OT24) telematicamente optando per la ipotesi sezione A dello stesso modello con domanda da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo al quale si è adottato il SGSL.

Certo è vero che il Modello OT24 permette di godere della oscillazione del tasso medio anche scegliendo altre ipotesi di investimento in materia di sicurezza sul lavoro, ma non vi è dubbio che l'adozione di un SGSL garantisce ogni anno tale agevolazione senza costringere l'azienda o l'ente a programmare nuovi adempimenti, tanto più se il sistema è certificato sotto accreditamento.

Inoltre vi è la possibilità di accedere ai **finanziamenti previsti dall'art. 11** del D.Lgs. n. 81/2008 proprio finalizzati agli investimenti in materia di sicurezza.

L'art. 11 infatti prevede il "finanziamento, da parte dell'INAIL di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese".

Nel 2010, sono stati stanziati dal Governo 60 milioni di euro, di cui 10.460.063 EURO nella sola Lombardia. Il 2011 si prevede la dimensione del finanziamento sarà perlomeno analoga. Gli avvisi pubblici dell'Inail prevedono la possibilità siano finanziati "progetti per l'adozione di modelli organizzativi" tra cui "l'adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro con eventuale certificazione". Con previsione di copertura sino al 50% delle spese in conto capitale e con un contributo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 100.000 euro. Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.

I sistemi vanno adottati e certificati entro 1 anno dall'accoglimento della domanda che va presentata, generalmente, entro il 14 febbraio.

Massimo Pagani

Ingegnere gestionale Sintex
pagani@farco.it

Formazione delle squadre antincendio: quale aggiornamento?

In attesa del tanto annunciato (e altrettante volte rimandato) accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome relativo ai corsi di formazione per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori, qualcosa si muove anche in relazione alla formazione delle cosiddette squadre antincendio aziendali.

Come è noto il comma 9 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza **devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e**, novità questa rispetto a quanto precedentemente previsto dall'abrogato D.Lgs 626/94, **un aggiornamento periodico**. Proprio in relazione all'aggiornamento periodico sono sorte in questi anni le difficoltà dovute al fatto che l'attuale legislazione definisce una periodicità solamente per i corsi di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso (secondo il D.M. 388/2003) mentre al momento non sono definiti i termini per i corsi di aggiornamento degli addetti alle squadre antincendio.

Va detto che il comma 3 dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ha previsto l'emanazione di uno o più decreti interministeriali che dovranno definire:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Va detto in conclusione che la sopracitata circolare non ha la possibilità di sostituire o anticipare gli attesi Decreti previsti dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ma indubbiamente costituisce un utile riferimento per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 37, comma 9 del medesimo Decreto Legislativo. Resta assolutamente inspiegabile l'assenza nella lettera cir-

colare di indicazioni circa la periodicità di tali aggiornamenti. È pur vero che tale periodicità potrà essere stabilita, come fatto fino ad oggi, dal datore di lavoro in base agli esiti della valutazione dei rischi; tuttavia l'indicazione precisa della periodicità dei corsi avrebbe soddisfatto al meglio l'obiettivo dichiarato di "un'uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale".

In attesa dell'emanazione di tali decreti continuano però a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998, che disciplina all'Allegato IX i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività, ma non fornisce indicazioni sui corsi di aggiornamento.

Proprio per fornire indicazioni circa l'aggiornamento formativo degli addetti all'emergenza incendio (considerato che i decreti di cui all'art. 46 comma 3 non sono ancora stati emanati) è intervenuto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale della Formazione, con una lettera circolare del 23 febbraio 2011 (Prot. 12653) indirizzata a tutti i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.



colare di indicazioni circa la periodicità di tali aggiornamenti. È pur vero che tale periodicità potrà essere stabilita, come fatto fino ad oggi, dal datore di lavoro in base agli esiti della valutazione dei rischi; tuttavia l'indicazione precisa della periodicità dei corsi avrebbe soddisfatto al meglio l'obiettivo dichiarato di "un'uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale".

CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio BASSO (durata 2 ore)

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
2 ore
- Esercitazioni pratiche
- presa visione del registro antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
 - istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO (durata 5 ore)

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
1 ora
- L'incendio e la prevenzione
- principi della combustione
 - prodotti della combustione
 - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
 - effetti dell'incendio sull'uomo
 - divieti e limitazioni di esercizio
 - misure comportamentali

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
1 ora
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- principali misure di protezione antincendio
 - evacuazione in caso di incendio
 - chiamata dei soccorsi

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
3 ore
- Esercitazioni pratiche
- presa visione del registro antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
 - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti e naspi

CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio ELEVATO (durata 8 ore)

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
2 ore
- L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio
 - le sostanze estinguenti
 - triangolo della combustione
 - le principali cause di incendio
 - rischi alle persone in caso di incendio
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
3 ore
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- le principali misure di protezione contro gli incendi
 - vie d'esodo
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
 - procedure per l'evacuazione
 - rapporti con i vigili del fuoco
 - attrezzature e impianti di estinzione
 - sistemi di allarme
 - segnaletica di sicurezza
 - illuminazione di emergenza

- ■ ■ ARGOMENTO DURATA: ■ ■ ■ ■
3 ore
- Esercitazioni pratiche
- presa visione del registro antincendio e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
 - esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di idranti e naspi



STELLINA

ANALISI PORTAFOGLIO ASSICURATIVO E CHECK UP DEI RISCHI

POLIZZE PER L'AZIENDA

Tutelare l'attività imprenditoriale da spese impreviste, proteggerla da eventi dannosi, garantirne la stabilità finanziaria con assicurazioni che soddisfano tutte le esigenze dell'imprenditore.

Polizza sul fabbricato, in locazione o di proprietà.

Polizze sui dipendenti.

Polizze per gli amministratori, per l'accantonamento delle loro previdenze (totalmente deducibili).

FINANZIAMENTI AGEVOLATI REGIONALI E NAZIONALI

Ti informiamo dell'esistenza attiva di bandi per agevolazioni spettanti; newsletter continuativa.

Priorità ai bandi concretamente ottenibili. Sono molti di più di quello che pensi!!!

BANDI CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA e limitrofe

Costante monitoraggio dei contributi a disposizione di tutti i settori.

Per il 2011 sono numerosi i bandi già pubblicati. Informati presso di noi:

finanziamenti@stellinasrl.net

ANALISI BANCHE ESISTENTI- INDIVIDUAZIONE NUOVA BANCA

Supportiamo il tuo rapporto con le Banche; ti aiutiamo a trovarne una con cui instaurare un rapporto nuovo, fondato sulle nuove reciproche regole.

Analizziamo le tue necessità sia a breve termine che a medio- lungo e lavoriamo per razionalizzare i costi/oneri che la tua azienda sostiene annualmente per questo.

CON NOI AL TUO FIANCO LA BANCA DICE SÌ

L'unico confidi sul territorio bresciano in grado di risponderti in 10 gg lavorativi.

Garantiamo minimo il 50 %.

Garantiamo il portafoglio, l'anticipo fatture, il salvo buon fine, l'import/export.

Garantiamo i kirografari, gli ipotecari, i fotovoltaici

Il nostro responsabile analizza le tue esigenze e ti consiglia la banca piu' adatta all'operazione individuata

Chiamaci...siamo subito da te



Graziano Biondi

Ingegnere responsabile tecnico sintex
biondi@farco.it

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi

E' in via di emanazione un nuovo regolamento di prevenzione incendi che sostituirà completamente il DPR 37/98, individuando le nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplinando le procedure per l'esame dei pareri di conformità ai progetti, le visite tecniche di sopralluogo, l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gli obiettivi di questa nuova regolamentazione delle procedure sono dichiarati essere da un lato la semplificazione delle procedure e lo snellimento nel rilascio delle autorizzazioni, dall'altro il raccordare la normativa di prevenzione incendi con i recenti strumenti amministrativi introdotti con le procedure di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, procedura che ha sostituito la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva - DIAP) e con l'introduzione, ancora non completamente a regime dello sportello unico per le attività produttive - SUAP.

Come cambia l'elenco delle attività soggette

Come abbiamo già anticipato nel precedente numero di Azienda Sicura, nell'ambito di applicazione del regolamento le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco sono state distinte in tre categorie, A, B e C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

L'elenco delle attività passa dalle classiche 97 del DM 16/2/1982 alle attuali 80, mediante il raggruppamento di alcune attività tra di loro (ad esempio le attività relative agli stabilimenti dove si impiegano liquidi infiammabili e combustibili facenti parte delle attività 12 e 13 sono inglobate nell'unica attività n. 10, mentre le attività 15, 16 e 17 relative al deposito di liquidi infiammabili e combustibili e oli sono inserite nell'unica attività n. 12), l'eliminazione di alcune attività (quale ad esempio l'attività 95 relativa ai vani di ascensori e montacarichi, eliminata dall'elenco in quanto considerata un elemento

costruttivo da valutare nell'ambito dell'eventuale specifica attività soggetta), mentre in altri casi sono stati riformulati i criteri di assoggettabilità (ad esempio per i liquidi infiammabili si è elevato da 0,5 a 1 m³ la soglia, spariscono i riferimenti ai 9 autoveicoli per le officine di riparazione e per le autorimesse e si introduce il criterio della superficie superiore a 200 m², per i depositi è stato abbassato il limite da 1000 a 800 m², legando però l'assoggettabilità ai materiali combustibili presenti (più di 50 kN).

Si è provveduto inoltre all'introduzione di nuove attività soggette (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie accessibile al pubblico superiore a 5000 m², interporti con più di 20.000 m², gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m., edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale con promiscuità strutturale con presenza superiore a 300 persone ovvero 5000 m², asili nido con oltre 30 persone presenti, attività di demolizione di veicoli oltre 3000 m² di superficie).



Interessante e ragionevole inoltre la suddivisione delle attività nelle tre fasce A,B,C, le cui modalità autorizzative sono state differenziate in maniera crescente in relazione al rischio connesso e alla presenza di regole tec-

niche specifiche, così ad esempio non sarà più necessario presentare la richiesta di parere di conformità per Centrali termiche e per Gruppi elettrogeni fino a 350 kW di potenza, per distributori di carburanti in contenitori rimovibili e non fino a 9 m³, per alberghi e simili fino a 50 posti letto, per scuole fino a 150 persone, per autorimesse fino a 1000 m², per strutture sanitarie fino a 50 posti letto, ed altre attività per le quali si dovrà presentare direttamente la SCIA.

Le nuove procedure

Per la piena entrata in vigore del nuovo regolamento è però necessario che al Decreto che sostituisce il DPR 37/98 venga affiancato il "nuovo DM 04.05.98", un Decreto del Ministero dell'Interno che disciplinerà i dettagli attuativi, andando a definire le modalità di presentazione e il contenuto delle istanze per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché la documentazione da predisporre e allegare alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni. Saranno inoltre presumibilmente riviste le tariffe per le prestazioni a pagamento rese dai Vigili del fuoco nell'ambito delle diverse procedure autorizzative.

Ricordiamo che l'ambito di applicazione esclude espressamente le attività a rischio di incidente rilevante, soggette alla cosiddetta normativa 'Seveso'.

Con il nuovo "nuovo DM 04.05.98" non si parlerà più di parere di conformità sui progetti ma di valutazione dei progetti, la domanda di sopralluogo ai fini del certificato di prevenzione incendi lascerà il posto alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, a sua volta, sostituirà la Dichiarazione di inizio attività.

Il rinnovo del certificato di prevenzione incendi verrà a chiamarsi rinnovo periodico di conformità antincendio e verranno introdotte, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, mentre rimarrà sostanzialmente identica la procedura di deroga.

Gli enti e i privati responsabili delle attività alle categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esaminerà i progetti e si pronuncerà sulla conformità degli stessi alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

La richiesta di sopralluogo per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi sarà, come detto, sostituita, per

tutte le tre categorie di rischio, dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione tecnica ovvero dalle attestazioni di tecnici abilitati nonché dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

A quest'ultimo riguardo alla SCIA dovrà essere allegata una asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante la conformità dell'attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando V.V.F. E' quindi il professionista incaricato dal titolare che attesterà, nelle forme di legge, che l'attività rispetta integralmente le norme tecniche di riferimento. Per le attività di cui alle categorie A e B, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, potrà effettuare i controlli, disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Per le attività appartenenti alla categoria C, il Comando, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, dovrà effettuare la visita tecnica e, in caso di esito positivo, rilascerà, entro 15 giorni dalla data di effettuazione della visita, il certificato di prevenzione incendi (CPI).

Al fine di garantire, nel tempo, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, il titolare dell'attività, ogni 5 anni, dovrà inviare al Comando una dichiarazione, denominata "Attestazione periodica di conformità", corredata da apposita documentazione tecnica, attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Per alcune attività tale durata è portata a 10 anni.

Disposizioni transitorie

Le nuove tipologie di attività inserite nell'Allegato I del Decreto che diventano assoggettabili al controllo dei Vigili del fuoco, dovranno espletare i prescritti procedimenti entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Coloro che sono in possesso del Certificato di prevenzione incendi rilasciato con le regole precedenti devono provvedere al suo rinnovo alla scadenza fissata, mentre chi è in possesso del parere di conformità rilasciato dal Comando V.V.F. alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento dovrà espletare gli adempimenti successivi previsti dalle nuove disposizioni.

La piena entrata in vigore delle nuove procedure è comunque vincolata alla promulgazione del Decreto attuativo che andrà a sostituire il DM 04/05/1998, che resterà attivo e operante per tutto il periodo transitorio.

Alessandro Pagani

Formatore consulente Sintex
a.pagani@farco.it

Adeguata e sufficiente

La formazione per la sicurezza

Avremmo voluto dar conto, in questo numero di Azienda Sicura, dell'approvazione del nuovo accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sulla formazione per la sicurezza; i rumors parlavano infatti di accordo raggiunto e di prossima pubblicazione, addirittura prima dell'estate, tanto che erano ormai noti i contenuti della bozza ormai data per ufficiale ed approvata.

L'approvazione è però purtroppo slittata, anche se è presumibilmente possibile pensare che i contenuti non subiranno sostanziali variazioni.

Illustreremo di seguito un testo che è ancora dunque una "bozza" riservando le pagine di un prossimo numero all'approfondimento e alla notizia della definitiva approvazione.

L'ACCORDO

Il lavoro della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome si è concentrato innanzitutto sulla definizione dei soggetti formatori, sui requisiti di docenti e corsi e sull'attestazione della formazione stessa.

Come già accaduto per i corsi per RSPP, il lodevole tentativo è stato quello di "qualificare" l'offerta formativa non lasciandola in mano indiscriminatamente a tutti gli operatori che vogliono cimentarsi sul mercato con più o meno competenza ma affidandola a soggetti qualificati e a strutture accreditate e quindi costantemente "sotto controllo".



REQUISITI DEI FORMATORI

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione;
- l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- l'INAIL;
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- gli enti bilaterali e gli organismi paritetici quali definiti dal D.Lgs. n. 81/08;
- i fondi interprofessionali di settore;
- gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.

Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione è necessario che:

- venga individuato un responsabile del progetto formativo;
- il numero massimo di partecipanti ad ogni corso non ecceda il 35;
- sia tenuto un registro di presenza dei partecipanti;
- che siano ammesse assenze per un massimo del 10% del monte orario complessivo;
- che siano impiegati docenti con esperienza triennale nella formazione inerente la salute e sicurezza sul lavoro.

I PERCORSI

Sulla base dei settori Ateco di appartenenza, le aziende saranno divise in "livelli di rischio" basso, medio e alto. In relazione al livello di rischio sarà quindi necessario intraprendere diversi percorsi formativi.

DATORI DI LAVORO

I percorsi formativi per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP saranno articolati in moduli associati ai tre differenti livelli di rischio:

BASSO: percorso formativo da 16 ore e aggiornamento da 8 ore;

MEDIO: percorso formativo da 32 ore e aggiornamento da 12 ore;

ALTO: percorso formativo da 48 ore e aggiornamento da 16 ore.

Non saranno tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostreranno di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/97; in questo caso si dovrà provvedere al solo aggiornamento nei 24 mesi successivi.

In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

PREPOSTO

La formazione del preposto comprenderà quella per i lavoratori (descritta nei capitoli successivi), che sarà inoltre integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19, la formazione circa i principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale e le relazioni fra gli stessi, la definizione e individuazione dei fattori di rischio, la formazione su incidenti e infortuni mancati, tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, valutazione dei rischi dell'azienda, misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, modalità di esercizio della funzione di controllo.

L'aggiornamento previsto è quinquennale, con durata minima di 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti è strutturata in quattro moduli che tratteranno tra gli altri i temi riguardanti il sistema legislativo, organizzazione e responsabilità, i modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, i criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi con relative misure di prevenzione e protezione, comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 12 ore.

LAVORATORI

Il chiarimento principale dell'accordo riguarda i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 37 del d.lgs. 81/08.

La formazione dovrà essere svolta a partire da un mo-



dulo generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. La durata Minima di questo modulo generale sarà di 4 ore per tutti i settori.

A questa si aggiunge la formazione Specifica che avrà invece durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità del rischio. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 8 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. L'accordo

specifica inoltre che nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico.

ESONERI

Di grande importanza appare l'attenzione ai lavoratori (ma anche ai preposti) che negli anni hanno già affrontato specifici percorsi formativi; in questo caso non sarà necessario frequentare i corsi di formazione di cui sopra dal momento in cui i datori di lavoro siano in grado di documentare di aver svolto una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi. Rimane comunque il punto fermo riguardo l'obbligo di aggiornamento.

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

I percorsi formativi oggetto dell'accordo non ricomprendono la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza che saranno disciplinati da specifica normativa.



AZIENDA SICURA DAY

Nell'ambito delle iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, FARCO GROUP, in collaborazione con Q-AID, organizza un convegno sul tema **"SISTEMI DI GESTIONE SICUREZZA SUL LAVORO E MODELLI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI, OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ"**.

Il convegno si terrà il 28 ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso Villa Baiana in Monticelli Brusati (BS).

Interverranno tecnici esperti in prevenzione, sicurezza e sistemi di gestione, per discutere l'inquadramento normativo (D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 231/01), i diversi approcci possibili (BS OHSAS 18001:2007, Modelli 231 e Sistema di Gestione) e per illustrare le incentivazioni e le agevolazioni per l'adozione e certificazione dei sistemi.

La partecipazione al convegno è gratuita e consente di ricevere l'attestato valido anche come aggiornamento del modulo B per RSPP.

Informazioni ed iscrizioni sul sito www.farco.it.

Corsi di formazione periodo settembre-dicembre 2011



Corso per addetto antincendio

Attività a rischio di incendio basso e medio

29 Settembre 2011

15 Ottobre 2011

24 Novembre 2011

13 Dicembre 2011

Attività a rischio di incendio alto

24 e 25 Novembre 2011

NOVITA'

aggiornamento corso antincendio per

attività a rischio medio - 5 ore

17 ottobre e 21 Novembre 2011

Corso base primo soccorso nei luoghi di lavoro

Aziende Gruppo A, B e C

26-27-28-29 Ottobre 2011

14-15-16-17 Dicembre 2011

Aggiornamenti

27 Settembre 2011

29 Ottobre 2011

18 Novembre 2011

17 Dicembre 2011

Corso base RSPP per Datori di Lavoro (durata 16 ore)

Prima edizione dal 4 ottobre 2011

Seconda edizione dal 15 novembre 2011

Corso RSPP "Modulo A" (durata 28 ore)

Inizio corso 12 Ottobre 2011

Corso RSPP "Modulo B" tutti gli ATECO

Inizio corso 05 Ottobre 2011

Corso di Aggiornamento "Modulo B" e RLS

Venerdì 23/09/11

Gestione ambientale dell'azienda (rifiuti, emissioni, acque, scarichi, emergenze ambientali)

Venerdì 21/10/11

Gestione degli appalti, duvri/coordinamento

Venerdì 11/11/11

Rischio chimico, biologico, cancerogeno

Lunedì 28/11/11

Delega di gestione e delega di funzione

Lunedì 19/12/11

Alcoldipendenza e sostanze psicotrope

Corso RSPP "Modulo C"

Inizio corso 09 Novembre 2011

Corso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Inizio corso 12 Ottobre 2011

Corso per Dirigenti e Preposti

30 Settembre 2011

Corso sicurezza base per carrellisti

07 Ottobre 2011

12 Novembre 2011

Corso sicurezza base per carropontisti

04 Novembre 2011

Corso piattaforme di sollevamento

14 Ottobre 2011

Corso utilizzo lavori in quota e dispositivi anticaduta

19 Novembre 2011

Corso Lavori elettrici

05 e 12 Dicembre 2011

Per informazioni ed iscrizioni consulta - la sezione "corsi" sul sito www.farco.it - Tel. 030 2150381

Bruno Stefanini

Tecnico competente in acustica Sintex
stefanini@farco.it

Valutazione del rumore nelle attività di cantiere

Aggiornamento della banca dati del C.P.T. di Torino

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., ha approvato in data 20.04.2011 l'aggiornamento della Banca Dati del Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) di Torino. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato il documento con una lettera circolare del 30 giugno 2011. Il lavoro, frutto di un ampio confronto tra amministrazioni centrali e regionali e parti sociali, rappresenta un "aggiornamento" degli studi e delle metodologie utilizzate per rendere la banca dati del rumore coerente con il disposto dell'articolo 190, comma 5 bis, del D.Lgs. 81/2008.



OBIETTIVO


Il settore delle costruzioni presenta caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri settori industriali. Ogni sua opera è da considerare un prototipo, dal momento che è impossibile che in un cantiere si possano ripetere le medesime condizioni determinate nella costruzione di un'opera dello stesso tipo. Per quanto riguarda il rischio per i lavoratori derivante dall'esposizione a rumore, il citato articolo 190, comma 5 bis, stabilisce che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni. Ciò significa che già in fase di progettazione, conoscendo in via preventiva i livelli sonori (potenza sonora, pressione sonora, pressione sonora di picco) a cui sono esposti i lavoratori, sarà possibile organizzare il cantiere temporaneo di lavoro in modo da ridurre il rischio al minimo.

CONTENUTI

La banca dati contiene i rilievi fonometrici di attrezzature e macchinari utilizzati in edilizia, misurati nelle diverse condizioni di impiego e tipologie di cantiere. Sono specificati gli strumenti di rilevazione utilizzati e i protocolli di misura adottati, che vengono dettagliati sia in modo descrittivo sia riportando le specifiche formule di calcolo da utilizzare nelle diverse situazioni ambientali. Per la rilevazione della potenza sonora il C.P.T. ha adottato la norma UNI EN ISO 3746-2009, e, per la rilevazione della pressione sono-

Rumore

ra, la norma UNI EN ISO 9432-2008. La banca dati è disponibile sul sito www.cpt.to.it. I dati sono visualizzati in documenti in formato Acrobat (estensione pdf); è possibile filtrare la ricerca agendo sui tre campi per selezionare di ciascuna attrezzatura tipologia e/o marca e/o modello. I file possono essere visionati e scaricati dall'utente previa registrazione al sito. Il valore da utilizzare è quello relativo alle condizioni di lavoro specifiche, ossia è possibile disporre dei dati solo se si fa riferimento a condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle descritte (stesso attrezzo/mezzo nelle stesse modalità operative). Se non esistono misure effettuate nella condizione ricercata, occorrerà effettuare la misurazione dei valori acustici sul campo o, in alternativa, utilizzare comunque il valore massimo riportato nella scheda.



RICERCA C.P.T. SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

Il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia è da tempo impegnato in studi, ricerche e progetti informativi riguardanti la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo del lavoro nell'edilizia, uno dei settori di attività considerati ad alto rischio per i lavoratori, sviluppando in particolare l'aspetto relativo alla lotta contro il rumore sul luogo di lavoro. La banca dati aggiornata fa riferimento alla più ampia ricerca svolta con misurazioni sul campo, che analizza in concreto il fenomeno rispetto alle più frequenti attività tecnologiche del settore delle costruzioni. Tale lavoro si basa sulla valutazione del rumore durante le diverse fasi lavorative delle principali attività edili, al fine della identificazione dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per i quali attuare le misure preventive e protettive, come previsto dalla normativa specifica. I risultati della ricerca, sviluppata su campioni significativi, consente di valutare il fenomeno su basi comparative e di determinare i casi di esposizione per i quali può fondatamente ritenersi consigliabile procedere ad ulteriori misurazioni del caso specifico. Ove la valutazione trovi effettivi riscontri nella situazione ipotizzabile in relazione all'attività in concreto svolta dall'impresa, e quindi sviluppata sulla base dei dati esposti nella ricerca medesima, il datore di lavoro sarà in grado di adottare con la massima tempestività i necessari accorgimenti e provvedimenti di prevenzione e protezione.

Fabrizio Montanaro

Ingegnere gestionale Sintex
montanaro@farco.it

IL POS: cosa è e come si compila

Prosegue con questo articolo, la rubrica riguardante i cantieri di lavoro mobili o temporanei, regolati dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.

Alle imprese (non ai lavoratori autonomi!) che si apprestano ad effettuare dei lavori presso un cantiere, viene richiesto di preparare e consegnare una serie di documenti: tra questi documenti, vi è il POS, ovvero il Piano Operativo di Sicurezza.

Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori, deve considerare il POS come elemento finale del processo di valutazione dei rischi della propria impresa in quello specifico cantiere: il POS deve contenere le informazioni (date, operazioni di lavoro, nominativi di lavoratori, elenco di mezzi, elenco di sostan-

ze) **esclusivamente relative al cantiere in esame.**

Infatti il POS è il documento di valutazione del rischio dell'impresa declinato per lo specifico cantiere.

IL POS IN SCENARI DIVERSI

Nel caso in cui nel cantiere operino più imprese, sarà presente anche la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): il primo redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC (nel quale viene descritto il cantiere, il



luogo in cui si trova, i lavori da effettuare, i rischi di interferenza tra lavori diversi e tra imprese diverse, etc), il secondo verifica che il cantiere proceda secondo quanto contenuto nel PSC.

In questo caso, il POS che l'impresa che esegue i lavori deve redigere, deve essere complementare e coerente al PSC e dettagliare i rischi propri dell'impresa.

L'impresa affidataria deve inoltre trasmettere il proprio POS alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, raccogliere i POS delle imprese esecutrici e verificarne la congruenza rispetto al proprio, infine trasmette tutti i POS al CSE: solo ora possono cominciare i lavori di cantiere.

Nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, questa deve comunque redigere il POS e consegnarlo al committente.

AGGIORNAMENTO DEL POS

Nel caso in cui l'evoluzione del cantiere si discosti da quanto previsto dal PSC (nel caso di presenza di più imprese) o da quanto concordato con il committente (nel caso di una sola impresa), il POS deve essere aggiornato e adeguato al cantiere.

CONTENUTO DEL POS

Ma cosa deve contenere il POS? Semplicemente quanto indicato nel punto 3 dell'Allegato XV del DLgs 81/2008, ovvero:

a) i dati identificativi dell'impresa, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e de gli uffici di cantiere (inserire data, timbro e firma del datore di lavoro);
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte nel cantiere dall'impresa e dai lavoratori autonomi ai quali l'impresa subaffida i lavori (o parte di essi);
- 3) i nominativi dei propri addetti alla gestione delle emergenze in cantiere (pronto soccorso, prevenzione degli incendi, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'attestato di frequenza allo specifico corso di formazione);
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere (persona che dirige i lavori per conto dell'impresa) e del capocantiere (preposto che, in assenza del datore di lavoro, è tenuto ad avere rapporti con CSE, con il committente, con gli organi di vigilanza) con i relativi recapiti telefonici;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa (per ciascun lavoratore autonomo, dovrebbe esserci un contratto che specifichi cosa e come il lavoratore autonomo deve fare);

- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere (dall'ingresso in cantiere fino all'uscita a lavori ultimati), delle modalità organizzative (squadre, pause, etc) e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine

e degli impianti utilizzati nel cantiere (nel caso si impieghino apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg, allegare le verifiche periodiche di ASL);

- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere allegando le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore per le attività svolte nel cantiere;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrate rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere (fotocopia degli attestati di frequenza a corsi di primo soccorso, antincendio, RLS, conduzione mezzi particolari quali per es. le piattaforme di lavori elevabili, lavori in quota, montaggio e smontaggio ponteggi, preposto, lavori elettrici, etc).

ATI

Nel caso di ATI (Associazione Temporanea di Imprese), ciascuna impresa che ne fa parte deve presentare il proprio POS.

AUTOCERTIFICARE IL POS?

Una impresa NON può autocertificare la valutazione del rischio per le attività da svolgere in cantiere: deve SEMPRE redigere il POS.

LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo che presta la propria attività in un cantiere:

- riceve il PSC, lo legge e si attiene a quanto indicato;
- non redige il POS;
- utilizza attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di sicurezza;
- utilizza DPI idonei alle attività svolte;
- si munisce di apposita tessera di riconoscimento.

FORNITURE DI MATERIALI IN CANTIERE SENZA ESECUZIONE DI LAVORI

L'impresa che accede in un cantiere per la sola consegna di materiali, NON è tenuta a redigere il POS: ad essa sarà preventivamente consegnata la sezione del PSC relativa alla viabilità di ingresso e uscita, alle aree di scarico, agli orari di lavoro, alla eventuale portata del terreno, alle distanze da mantenere da impianti, cigli, manufatti, etc.

CONSIGLIO

Non utilizzare POS standard per tutti i cantieri!! Prima di operare in un cantiere, il datore di lavoro o persona da lui delegata in possesso di adeguate conoscenze tecniche (cioè che conosca cosa si deve fare, come si deve fare per minimizzare i rischi, con quali mezzi, con quanti uomini, con quali sostanze) deve prima leggere il PSC e dopo redigere il POS.

Medico competente

Francesca Parmigiani

Medico competente Sinermed
francesca.p@farco.it

Alcool e lavoro

In Italia ogni anno sono denunciati all'INAIL circa 940.000 infortuni sul lavoro con durata di inabilità superiore alle 3 giornate. Alcuni studi hanno valutato che il 10-20% di tali infortuni sia dovuto all'assunzione di sostanze alcoliche; altri che hanno misurato l'acolemia subito dopo l'infortunio hanno dimostrato che il 4% dei lavoratori infortunati presentava elevati livelli di alcol nel sangue. Prendendo in considerazione questi dati è possibile affermare che il 4-20% degli infortuni (37.000-188.000) abbia come causa il consumo di alcolici. L'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative è regolamentata dall'art. 15 della Legge 125/2001.



Questo articolo afferma 2 principi fondamentali: il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. Tali attività sono state individuate dall'allegato 1 del Protocollo di Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 16/03/2006. il diritto del lavoratore affetto da alcol dipendenza, a prescindere dall'attività lavorativa svolta, di accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, senza incorrere nella immediata e automatica perdita del lavoro.

Quindi esiste:

1) obbligo da parte del **datore di lavoro** di non somministrare o rendere disponibili bevande alcoliche e superalcoliche per tutti i

lavoratori addetti a mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi;

2) obbligo da parte del **lavoratore** addetto a tali attività lavorative di non assumere sostanze alcoliche o superalcoliche.

ATTENZIONE! Si evidenzia che il divieto di assunzione non è limitato al luogo di lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità, o la salute dei terzi. Ciò significa che, nello svolgimento delle mansioni individuate, il lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero.

Elenco delle attività lavorative per le quali è fatto divieto di assunzione somministrazione di bevande alcoliche

☆ attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- impiego di gas tossici;
- conduzione di generatori di vapore;
- attività di fochino;
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
- vendita di fitosanitari;
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
- manutenzione degli impianti;

☆ dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;

☆ sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del DPR547/55;

☆ mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica. caposala e ferrista;

☆ vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

☆ attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

☆ addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;

☆ lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;

☆ capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;

☆ tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;

☆ operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;

☆ tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere;

Medico competente

☆ mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

☆ mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;

d) personale navigante delle acque interne;

e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

h) responsabili dei fari;

i) piloti d'aeromobile;

l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;

o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

La verifica delle condizioni di alcol dipendenza è stabilita dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs 81 del 9/04/2008 e smi.

Per verificare che siano rispettate le condizioni di somministrazioni e di assunzione di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro, il medico competente e i medici del servizio PSAL possono effettuare **CONTROLLI ALCOLI METRICI NEI LUOGHI DI LAVORO**, che consentono l'accertamento immediato di un'intossicazione alcolica acuta.

Tuttavia è da sottolineare che l'approccio preventivo all'uso/abuso di sostanze alcoliche deve essere più ampio e deve utilizzare un maggior numero di strumenti.

Infatti, nel caso di soggetti con franchi problemi di dipendenza alcolica, il controllo alcolimetrico estemporaneo risulta del tutto inutile in quanto questi sono soggetti già noti, che in alcuni casi percepiscono addirittura il test come uno strumento repressivo che aumenta la loro devianza.

Al contrario, i soggetti con abusi estemporanei, ma ripetuti, o i soggetti con elevata tolleranza all'alcol possono risultare negativi al test medesimo. Quindi è necessario effettuare una valutazione più ampia da parte del medico competente con strumenti che permettano di inquadrare lo stato psico-fisico del lavoratore e al medesimo contempo rilevare eventuali abusi extralavorativi delle

sostanze alcoliche che possono ripercuotersi in ambiente lavorativo.

Gli accertamenti richiesti dal medico competente (visita medica, mirata alla ricerca di segni e sintomi che possano evidenziare uso/abuso di sostanze alcoliche, compilazione di specifici questionari per la rilevazione dell'assunzione delle sostanze alcoliche, esecuzione di esami ematochimici mirati alla valutazione della funzionalità degli organi bersaglio dell'alcol e valutazione inerenti la sfera relazionale e comportamentale) sono obbligatori ed il rifiuto di sottoporvi è sanzionato dalla normativa dando origine alla non formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, per cui alla non collocabilità del lavoratore stesso.

Va ricordato che in caso di riscontro di abuso dell'assunzione di sostanze alcoliche esistono precise procedure mirate al mantenimento del posto di lavoro, con collocazione a mansioni non considerate a rischio e all'accesso a specifici processi riabilitativi per il lavoratore.

E' tuttavia importante sottolineare che esistono casi in cui l'assunzione di sostanze alcoliche determini evidenti alterazioni della performance lavorativa del soggetto. Esistono infatti situazioni in cui il lavoratore si presenta in azienda in uno stato di eccitazione emotiva, sonnolenza, alterazione dello stato dell'umore, disorientamento e confusione mentale, divenendo un pericolo per sé e per gli altri.

E' quindi utile, al fine di promuovere la sicurezza in ambiente di lavoro, **elaborare una procedura**, concordata con RSPP e RLS, mirata ad individuare quando e con quali procedure sia corretto allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio o da mansioni che, anche se non considerate a rischio, se svolte in alterate condizioni psico-fisiche possano comportare un rischio verso terzi. Per esempio si può considerare di ritenere necessario l'allontanamento nei casi di intossicazione alcolica acuta, i cui principali sintomi, come già enunciato, sono sensazione di ebbrezza, inibizione del controllo, stato di eccitazione emotiva, sonnolenza, nausea e vomito, alterazione dello stato di umore, disorientamento, confusione mentale, alito alcolico.

Vanno condivise con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le modalità di valutazione delle condizioni sopracitate, ad esempio:

- valutazione da parte dell'incaricato di primo soccorso aziendale, che sarà formato dal medico competente per il riconoscimento delle condizioni di assunzione acuta di sostanze alcoliche;

- valutazione da parte del medico competente se presente in azienda o presso l'ambulatorio dello stesso, (il tempo per accedere alla valutazione deve essere di 30 minuti massimo, al fine di evidenziare la presenza in tempo reale della condizione acuta);

- valutazione presso Presidio di Pronto soccorso più vicino

Inoltre sono da valutare le modalità di allontanamento del lavoratore, ad esempio:

- trasporto con auto aziendale al domicilio del lavoratore/chiamata a familiari per il trasporto, nel caso di intossicazione acuta con mantenimento dello stato di coscienza;

- chiamata al 118 e invio al servizio di Pronto Soccorso territoriale per condizioni di intossicazione alcolica acuta con perdita di coscienza, vomito incoercibile;

- chiamata alle Forze dell'Ordine (Carabinieri o Polizia), per lavoratore con condizione di intossicazione acuta, con stato di agitazione psicomotoria e/o aggressività.

Alberto Maccarinelli

Dottore in chimica Sintex
maccarinelli@farco.it

La valutazione del rischio chimico

L'obbligo per il datore di lavoro di redigere un documento di valutazione del rischio chimico da allegare al documento di valutazione del rischio

Per una corretta identificazione di 'tutti' i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'impiego lavorativo di sostanze chimiche, gli aspetti metodologici sono di fondamentale e prioritaria importanza. A fronte di normative italiane ed europee sempre più estese e puntuali, come il DLgs 81/2008 e il nuovo sistema Reach- CLS il datore di lavoro e/o il consulente incaricato deve integrarsi sinergicamente con le diverse professionalità OHS afferenti. L'analisi del processo produttivo ed organizzativo correlata alle mansioni è il fondamento per l'identificazione dei pericoli e dei conseguenti rischi, pre-condizione per l'adozione di idonee misure precauzionali e protettive.

Gli strumenti che si devono adottare in modo integrato sono diversificati e caso-specifici: le procedure di analisi di rischio, le modellazioni anche indicizzate, i monitoraggi ambientali e statistici, con la ormai ampia fruibilità della letteratura e database anche on-line.

Nei casi limite occorre anche coniugare il principio di cautela con quello di ragionevolezza, e, sempre, è indispensabile un'elevata professionalità nell'approccio.

La valutazione dell'esposizione ad agenti chimici può comportare approcci metodologici diversi per l'impegno di risorse umane, economiche, tecnologiche, ma anche e non da ultimo, per la sensibilità culturale alle problematiche della prevenzione; per quanto riguarda gli agenti chimici è stata da sempre concepita come "la misura degli agenti chimici aerodispersi"; la misura, o in questo caso meglio dire la stima, dell'esposizione per via cutanea ha aggiunto ulteriori difficoltà al processo di valutazione.

Di fatto, sia da parte imprenditoriale che degli organi di controllo, si è sviluppata un'azione sinergica per definire modalità e processi di valutazione dell'esposizione adeguati alle realtà/risorse aziendali: dalla "valutazione di tipo preliminare" su base documentale all'uso di "algoritmi, alla "misurazione degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standardizzate, con particolare riferimento ai valori limite d'esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali".

Di seguito andiamo a descrivere gli aspetti più significativi di due approcci, ufficialmente accettati ed più frequentemente utilizzati, per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici nonché l'esposizione di alcuni aspetti chimico fisici e biologici importanti nei processi di assorbimento cutaneo.

Misura degli agenti chimici aerodispersi

Nel caso in cui la legislazione, il processo di valutazione o le caratteristiche tossicologiche (cancerogeni, altamente tossici, ecc.) richieda l'effettuazione di misure della concentrazione delle sostanze aerodisperse, queste debbono essere eseguite mediante due approcci fondamentali, diversi fra loro per le risorse coinvolte ed i costi di realizzazione:

misure di screening o di approfondimento. In entrambe i casi le misure devono essere eseguite rispettando i parametri riportati nelle norme UNI-EN allegata al D.Lgs. 81/08.

La prima norma di rilevanza è la UNI-EN 482/98: "Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici" che definisce i requisiti generali di performance delle procedure per la misura degli agenti chimici negli ambienti di lavoro fissando, in particolare, quella che è stata definita "l'incertezza globale" (IG) di una misura e, in funzione degli scopi che la misura si prefigge, una specifica dei requisiti di performance che essa deve garantire.

Sulla base di questa norma è possibile scegliere le modalità di misura (strumenti) in funzione dello scopo. Per misure di screening non è necessario ricorrere a metodi indiretti (campionamento ed analisi in laboratorio) particolarmente laboriosi, sofisticati e costosi ma potranno trovare ampia applicazione strumenti a lettura



Rischio chimico

diretta di facile impiego e maneggevolezza in grado di fornire un numero rilevante di misure in tempo reale, consentendo così d'individuare eventuali necessità d'approfondimento della misura degli agenti chimici; la scelta dello strumento è vincolata alla selettività che è in grado di garantire nell'ambito delle misure.

Un'altra norma fondamentale è la UNI-EN 689/97: "Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici" in cui vengono indicati i processi decisionali e le metodologie utili per misurare le concentrazioni degli agenti chimici aerodispersi, confrontare l'esposizione inalatoria degli operatori con i valori limite, consentire la confrontabilità dei dati nel tempo, definire la periodicità delle misure; in essa è riportata una sequenza logica applicativa con l'obiettivo di ottenere una misura attendibile dell'esposizione professionale di un gruppo omogeneo.

Le procedure di misura prevedono l'utilizzo quanto più possibile di sistemi che consentano il prelievo in zona respiratoria quindi prevalentemente di campionatori personali.

Le Norme UNI-EN indicate dalla legislazione consentono l'utilizzo di sistemi di campionamento ad aspirazione forzata (mediante pompe aspiranti) o per diffusione (passivi). Altre metodiche ufficiali utilizzabili sono quelle validate da NIOSH, OSHA, HSE, DFG. Nel caso sia necessario utilizzare nuove metodiche deve essere fornita un'adeguata documentazione che ne dimostri le "performance"; nei metodi deve essere specificato, soprattutto per agenti chimici cancerogeni e/o mutageni, il Limite di Rivelabilità (LOD - Limit of Detection) ed il Limite di Quantificazione (LDQ - Limit of Quantitation).

Uso degli algoritmi

I limiti dei risultati insiti nei processi di valutazione preliminare dei rischi chimici lasciano un elevato margine di discrezionalità ai valutatori mentre sarebbe molto utile adottare "modelli" che portassero a valutazioni riproducibili ed il più possibile oggettive, sganciate dai "limiti individuali" dei professionisti che vi concorrono.

A questo scopo diversi attori della prevenzione hanno messo a punto e proposto metodi basati su "algoritmi" che utilizzano "indici numerici" attribuiti ai parametri/variabili che concorrono a stimare il

più possibile "oggettivamente" l'entità del rischio. In campo igienistico industriale i più utilizzati considerano parametri tossicologici, di sicurezza, incendio, esplosione, caratteristiche chimico-fisiche, sistemi di prevenzione, ecc...

Per meglio comprendere la rilevanza della professionalità dei "valutatori" si consideri la soggettività in termini di: individuazione degli specifici parametri che concorrono alla determinazione del rischio; definizione del "peso" (influenza) dei fattori di rischio individuati nei confronti dell'entità del rischio; scelta della relazione matematica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali); definizione della scala dei valori dell'indice in relazione al rischio (basso; molto basso; medio, medio alto) ed i seguenti esempi di attribuzione di indici numerici ad alcuni parametri insiti negli algoritmi di più comune utilizzo:

Pur considerando l'ampia soggettività riscontrabile in un percorso valutativo quale quello proposto da questa metodica, se applicata dopo un processo di formazione specifica degli operatori addetti, sarebbe ideale per la valutazione del rischio chimico da attribuire ad un comparto produttivo di tipo soprattutto artigianale.

Fattori che influenzano l'assorbimento cutaneo

L'assorbimento cutaneo dipende dalle caratteristiche fisiologiche della pelle (sito di esposizione, sesso, età, condizioni cutanee, idratazione, vasodilatazione, temperatura, occlusione), dalla natura chimico-fisica del composto (coefficiente di ripartizione, polarità, struttura chimica, volatilità, concentrazione) e da fattori legati all'esposizione (mansione, durata dell'esposizione, uso di indumenti e DPI, condizioni di igiene personale).

Alcuni autori hanno dimostrato che l'assorbimento di pesticidi sulla cute umana è dipendente dal sito di applicazione anche in relazione con lo spessore dello strato corneo e con il numero di follicoli presenti. Differenze di permeabilità possono essere collegate al sesso: studi su animali dimostrano una tossicità sesso-collegata per diverse sostanze. Riguardo all'età i bambini hanno mostrato uno strato corneo completamente funzionale per le proprietà barriera, mentre la tossicità di composti lipofili può essere ridotta negli anziani dalla diminuita quantità cu-

tanea di lipidi.

Per la maggior parte dei composti, la penetrazione cutanea è limitata dalla diffusione attraverso lo strato corneo, tuttavia se l'epidermide non è intatta a causa di malattia (psoriasi, eczema, dermatiti, eruzioni) o danneggiamento fisico-meccanico (tagli, ferite, abrasioni, bruciature solari) si può riscontrare un rischio particolare di assorbimento.

La permeabilità cutanea è inversamente proporzionale allo spessore dello strato corneo a sua volta influenzato dall'idratazione: esiste un incrementato rischio di assorbimento in scenari quali il bagno, la doccia e le attività natatorie nei quali la pelle è ben idratata rispetto a situazioni nelle quali la pelle è secca. L'incremento di umidità e/o temperatura di un ambiente di lavoro può agire sull'idratazione cutanea e di conseguenza sull'assorbimento: un recente lavoro dimostra che l'assorbimento di omethoate, valutato tramite l'escrezione giornaliera di alchilfosfati, aumenta con l'incremento dell'umidità ambientale. Analogamente un incremento di temperatura associato ad un incremento di umidità può aumentare la permeazione di imidaclopropril attraverso gli indumenti protettivi.

Le sostanze che meglio penetrano la barriera cutanea sono quelle solubili sia nei lipidi che in acqua. La costante di ripartizione ottanolo/acqua (K_{o/w}) sembra essere un buon predittore dell'assorbimento nel senso che all'aumentare della lipofilia si osserva un incremento della permeabilità.

Gli acidi e le basi deboli nella loro forma non dissociata sono maggiormente assorbiti: lo stato di ionizzazione è dipendente dal pH e l'incremento di penetrazione può essere associato anche alla distruzione della barriera cutanea causata dalle condizioni aggressive del mezzo. Le molecole di grandi dimensioni sono scarsamente assorbite anche a causa della scarsa solubilità nei grassi ma un solvente liposolubile può incrementare l'assorbimento. La volatilità può causare la perdita della sostanza dalla superficie cutanea: gli indumenti e il bendaggio occlusivo possono ridurre l'evaporazione e quindi incrementare l'assorbimento.

L'assorbimento cutaneo aumenta con la quantità di sostanza presente per unità di superficie quando è regolato dalla legge di Fick, ossia nel caso in cui il contaminante non danneggi la superficie cutanea.

Peugeot ama i lavoratori italiani.

Siamo il 1° marchio estero in Italia. E produciamo anche in Italia.



SCEGLI TRA FINANZIAMENTO O LEASING: TASSO FISSO 2%⁰¹



CLIMA GRATIS SU BOXER!

PEUGEOT Member of TOTAL

Con i Veicoli Commerciali Peugeot, lavorare è un piacere. 8 modelli, fino a 17 m³, e 8 versioni mix. Peugeot, **primo marchio estero nella vendita dei Veicoli Commerciali in Italia***, presenta una gamma con più di 300 proposte dedicate agli artigiani e alle piccole e medie imprese. E oggi i Veicoli Commerciali Peugeot puoi averli con offerte davvero vantaggiose e su misura per te! **Informati su peugeotprofessional.it**



PEUGEOT
PROFESSIONAL

OFFERTE SOGGETTE A LIMITAZIONI VALIDE FINO AL 30.11.11. Es. su Boxer 328 L1H1 2.2 16V HDI 100 CV: prezzo promo con rottamazione € 13.960 (MSS e IPT incl.), TAN (fisso) 2,00%. Servizio Peugeot Security (estensione garanzia per 3 anni o fino a 60.000 km). Salvo approvazione Banca Pisa Finance - Succursale d'Italia. Fogli informativi c/o la Concessionaria. Leasing: anticipo € 2.955; 35 canoni mensili da € 290; possibilità di riscatto a € 2.085. Nessuna Spesa istruttoria. Importi IVA esclusa. Spese Gestione (pari a 0,09% prezzo vendita meno 1° canone). Finanziamento: anticipo € 4.000. Importo finanziato € 12.984; spese pratica € 300; 36 rate mensili da € 391. Importi IVA inclusa. Immagini inserite a scopo illustrativo. *Fonte UNRAE (mat. Min) agosto 2011.

Via Triumplina,96 (BS)
Tel. 030.200 55 47

Viale S. Eufemia,108 (BS)
Tel. 030.200 77 49

www.puntoerrebrescia.com · info@puntoerrebrescia.it

UNICA CONCESSIONARIA PEUGEOT PER LA CITTÀ DI BRESCIA

PUNTOERRE

Francesca Ceretti

Ingegnere Ambientale Sintex
ceretti@farco.it

Reati ambientali, responsabilità per le imprese dal 16 agosto 2011

È entrato in vigore il 16 agosto 2011 il nuovo Dlgs 121/2011 che in attuazione delle Direttive 2009/123/Ce e 2005/35/Ce introduce nuove fattispecie di reati ambientali ed estende la responsabilità alle organizzazioni collettive (ex D.Lgs. 231/2001).

In particolare il decreto prevede le seguenti misure.

1. L'introduzione nel Codice Penale degli artt. 727 bis e 733 ter

Le fattispecie introdotte dal decreto in esame sono le seguenti:

art. 727 bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette";

art. 733 ter "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Tabella 1: modifiche al Codice penale

Nuovi reati ambientali - Modifiche al Codice penale	
Reato (persona fisica) Sanzione	Sanzione
Uccisione, cattura, detenzione, fuori dei casi consentiti, di un animale appartenente a una specie animale selvatica protetta (articolo 727-bis). Esclusi i casi in cui l'azione riguardi quantità trascurabili di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie	Arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4.000 euro
Distruzione prelievo o detenzione, fuori dei casi consentiti di una specie vegetale selvatica protetta (articolo 727-bis). Esclusi i casi in cui l'azione riguardi quantità trascurabili di esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie	Ammenda fino a 4.000 euro
Distruzione o deterioramento che ne compromette lo stato di conservazione significativo di un habitat all'interno di un sito protetto (articolo 737-bis)	Arresto fino a 18 mesi e ammenda non inferiore a 3.000 euro

2. L'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in relazione ai reati ambientali

Ricordiamo che il D. Lgs. 231/2001 istituisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevedendo che in relazione a determinati reati e precise condizioni possa essere chiamata a rispondere l'impresa, mediante l'applicazione a suo carico di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, di sanzioni interdittive.

Attraverso una serie di modifiche al Dlgs 231/2001, il decreto in esame estende alle persone giuridiche la responsabilità per una serie di **reati contro l'ambiente** previsti da:

- Dlgs 152/2006 codice ambientale tra cui gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati, inquinamento causato da navi;
- Legge 150/1992 in materia di protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi;
- Legge 549/1993 in materia di tutela dell'ozono;
- Dlgs 202/2007 in ordine dalle disposizioni relative all'inquinamento provocato da navi.

Tabella 2: le sanzioni per le persone giuridiche con riferimento ad alcuni reati previsti dal Dlgs 152/2006.

Reati ambientali - Responsabilità delle persone giuridiche Reati previsti dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)	
Reato	Sanzione
Scarichi di acque reflue industriali , senza autorizzazione (articolo 137, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5, primo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti , più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a))	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6, primo periodo)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b))	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3, primo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata in con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Inquinamento del suolo , del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Inquinamento, tramite sostanze pericolose , del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti , fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4, secondo periodo)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti , utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Reato	Sanzione
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, primo periodo) N.B.: <i>Sanzione non operativa</i> per effetto dell'abrogazione del Sistri ad opera del DL 138/2011 in vigore dal 13 agosto 2011.	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Omissione , in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo) N.B.: <i>Sanzione non operativa</i> per effetto dell'abrogazione del Sistri ad opera del DL 138/2011 in vigore dal 13 agosto 2011.	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8, secondo periodo) N.B.: <i>Sanzione non operativa</i> per effetto dell'abrogazione del Sistri ad opera del DL 138/2011 in vigore dal 13 agosto 2011.	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo, delle emissioni (articolo 279, comma 5)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
<p>(*) Le sanzioni per le persone giuridiche sono espresse in quote. Il Dlgs 231/2001 prevede un valore pecuniario delle quote variabile da 258 euro a 1.549 euro.</p> <p>Per la definizione dell'importo di ogni quota ci si affida alla discrezionalità del giudice, che valuta anche le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.</p>	

3. Le modifiche al sistema sanzionatorio del D. Lgs. 152/2006.

Il decreto n. 121/2011 introduce una serie di novità con riguardo al sistema sanzionatorio in materia ambientale:

- precisando che, fino all'operatività del sistema SISTRI, sono in vigore le sanzioni previste dall'art. 258 del D. Lgs. 152/2006 nella formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto 205/2010 (ovvero le sanzioni per violazioni connesse a registri/formulari);
- specificando che le sanzioni connesse alle violazioni MUD ex art. 258 D.Lgs. 152/2006 nella formulazione previgente, sono applicabili anche per le violazioni connesse alla corrispettiva "comunicazione SISTRI".

Il decreto introduce una serie di previsioni circa le **modalità di applicazione delle sanzioni** in materia di SISTRI (art. 260 bis D.Lgs152/06). In particolare viene stabilito che:

- a) si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio per chi viola più disposizioni;
- commette più violazioni della medesima disposizione;
- con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni.

b) chi entro 30 giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti non risponde delle violazioni amministrative;

c) chi entro 60 giorni dalla contestazione adempie agli obblighi SISTRI violati, risponde con il pagamento di un quarto della sanzione prevista.

è prevista inoltre una rimodulazione delle sanzioni relative al sistema SISTRI con una riduzione delle stesse per i primi otto mesi dall'operatività e per i successivi quattro mesi (in relazione a omessa iscrizione al sistema, omesso versamento relativo, mancato/errato utilizzo di SISTRI).

4. Precisazioni in ordine alla tenuta del registro di carico/scarico rifiuti

Viene introdotto nel Codice dell'Ambientale l'art.190 comma 1 bis, ove si precisa che sono esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (rif. art. 184 co. 3 lett. b) D. Lgs. 152/2006).

Alessandro Pagani

Formatore consulente Sintex
a.pagani@farco.it

Neutrasolf: Contro gli acidi, un prodotto made in Brescia

Il rischio dello sversamento di acido solforico per tutti gli utilizzatori di batterie al piombo

Il ministero dell'ambiente a gennaio 2011 ha approvato un decreto, in attuazione del testo unico ambientale, che affronta in concreto il rischio dello sversamento di acido solforico per tutti gli utilizzatori di batterie al piombo.

Sono diverse le aziende bresciane interessate dall'applicazione di questo decreto; pochi infatti risultano essere i luoghi di lavoro in cui non sia presente ad esempio un "muletto" elettrico.

Il decreto ha l'obiettivo di individuare la quantità di "sostanze neutralizzanti e assorbenti" di cui tutte le aziende che fanno uso, deposito o produzione di batterie e accumulatori al piombo devono dotarsi, per gestire eventuali perdite o sversamenti di sostanze pericolose dalle batterie stesse.

Con l'entrata in vigore del decreto molte proposte commerciali hanno invaso il mercato delle sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamento di acidi; le proposte hanno però caratteristiche differenti e diventa difficile confrontare i diversi prodotti per capire quale sia il più efficace e il più conveniente.



Per districarsi in questa varietà di proposte è bene considerare che il ministero dell'ambiente ha stabilito rigidi criteri per la qualificazione delle sostanze.

Innanzitutto le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati. Nella certificazione di rispondenza funzionale deve inoltre essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densità di circa 1,27 kg/litro. Il prodotto testato deve infine essere corredato da indicazione precisa della scadenza che deve essere indicata in modo evidente su ciascun contenitore.

Il gruppo Farco di Torbole Casaglia, che da 25 anni opera con professionalità sul mercato Bresciano e del nord Italia, ha prontamente provveduto a registrare un nuovo prodotto, Neutrasolf, testato direttamente dai laboratori dell'Università degli studi di Brescia; un prodotto che è quindi a tutti gli effetti MADE IN BRESCIA.

GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE

DECRETO 24 GENNAIO 2011, N. 20

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. (GU n. 60 del 14-3-2011)

ALLEGATO 1 – estratto

1.1 BATTERIE STAZIONARIE

1.1.1. ELEMENTI FISSI

In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata. Esempificazione volume di soluzione acida corrispondente alle varie capacità (ricavata dalla media dei valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori).

Capacità della batteria (Amperora)	Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)
Fino a 200	10
Fino a 500	25
Fino a 1000	40
Fino a 1500	50
Fino a 2500	90
Fino a 4000	140
Fino a 6500	180
Fino a 8000	220
Fino a 10000	260
Fino a 12000	300

1.1.2. BATTERIE PORTATILI

In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella "batteria portatile" ogni trenta batterie in dotazione all'impianto. Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggiore capacità.

1.2. BATTERIE A TRAZIONE

Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus, auto, ecc). In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la fun-

zione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori, ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.

Esemplificazione volume di soluzione acida corrispondente alle varie capacità (ricavata dalla media dei valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori) vedere tabella a fondo pagina.

1.3 BATTERIE DI AVVIAMENTO

Considerati il diverso numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo svolgimento di ciascuna attività, la sostanza assorbente e neutralizzante certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:

DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO 200 litri (Agenzie di rappresentanza in genere)

DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 litri (Ricambisti, concessionarie auto e moto)

ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri (Officine, elettrauto, ecc.)

ALTRE BATTERIE

Per batterie circolanti all'interno di aree private, batterie circolanti su suolo pubblico, fabbriche di accumulatori, consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al piombo esauste, rifiuti piombosi, trasporto batterie, si rimanda al testo completo della normativa.

DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE

Si ricorda che sia per le batterie stazionarie che per quelle a trazione è necessario conservare una dichiarazione del fabbricante attestante il quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento espresso in litri per ciascuna batteria presente (individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola).

CONTENUTO DI ELETTROLITO IN LITRI PRESENTE NELLE BATTERIE DEI CARRELLI ELEVATORI

Capacità dell'elemento	1 Elem. 2V	6 Elem. 12V	12 Elem. 24V	18 Elem. 36V	24 Elem. 48V	36 Elem. 72V	40 Elem. 80V
Fino a 200 Ah	2	12	24	36	48	72	80
Fino a 450 Ah	4,5	27	54	81	108	162	180
Fino a 700 Ah	7	42	84	126	168	252	280
Fino a 1000 Ah	9	54	108	162	216	324	360
Oltre 1000 Ah	12	72	144	216	288	432	480

SE ESCE L'ACIDO DALLA BATTERIA...



GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO MINISTERIALE

Il decreto n. 20 del gennaio 2011 determina la quantità delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

IL NUOVO DECRETO SI APPLICA A TUTTI GLI AMBIENTI OVE SIANO PRESENTI ACCUMULATORI AL PIOMBO E NELLO SPECIFICO:

- **Batterie stazionarie fisse:** ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al piombo acido (sala batterie)
- **Batterie a trazione:** sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trattori, bus, auto, ecc.)
- **Batterie di avviamento:** agenzie di rappresentanza in genere, ricambisti, concessionarie auto e moto, esercizi per la ricarica e la sostituzione (officine, carrozzerie, elettrauto ecc.)
- **Fabbriche di accumulatori,** consorzi per la raccolta e il trattamento delle batterie esauste, rifiuti piombosi, trasporto batterie, ecc.

NEUTRASOLF®

NEUTRALIZZANTE PER ACIDO SOLFORICO

NEUTRASOLF è la polvere assorbente e neutralizzante per acido solforico specificatamente realizzata dai laboratori Farco per affrontare con efficacia eventuali fuoriuscite di acido dagli accumulatori al piombo. **NEUTRASOLF soddisfa tutti i requisiti previsti dal D.M. n. 20 del 2011 del Ministero dell'Ambiente ed è testato dall'Università degli Studi di Brescia. Un prodotto ad alto coefficiente di neutralizzazione (480 gr./litro),** pronto all'uso e disponibile in kit con diverso potere di assorbimento, per tutte le tipologie e settori di utilizzo. NEUTRASOLF neutralizza totalmente l'acido solforico, lasciando la superficie perfettamente pulita ed asciutta.



Farco Group Sede Brescia
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044 - info@farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.294602 - mantova@farco.it

www.farco.it

FARCO
GROUP



Da 25 anni pensiamo sempre alla massima Sicurezza.

- 
 CHECK UP SICUREZZA
- 
 PIANI DI SICUREZZA
- 
 PREVENZIONE INCENDI
- 
 PROTEZIONE INDIVIDUALE
- 
 ASSISTENZA TECNICA
- 
 SENSIBILITÀ
- 
 CENTRO DI FORMAZIONE
- 
 MEDICINA DEL LAVORO

Farco Group Sede
 Torbole Casaglia (BS)
 Via Artigianato, 9
 Tel. 030.21.50.044
 info@farco.it

www.farco.it

Farco Group Mantova
 Marmirolo (MN)
 Via Achille Grandi, 3
 Tel. 0376.29.45.07
 mantova@farco.it



FARCO
 GROUP